

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Fabio Micali, dal Prof. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Prof. Alfonso Di Carlo, **Componenti aggiunti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 8 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARNEVALE (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (all'epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) GIUSEPPE CITRIGNO (all'epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N°. 4326/491 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Giuseppe Carnevale, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Francesco Iannucci, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Giuseppe Citrigno, all'epoca dei fatti qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe: della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termine del 15.11.2010 stabilito dalla normativa federale;

- la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno, e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Cosenza Calcio 1914 Srl

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva che il deferimento è fondato e che pertanto va accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo ai Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno, oltre che alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl, risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti.

Difatti, nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 15 novembre 2010, la Società Cosenza Calcio 1914 Srl non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, così come prescritto dall'art. 85 delle N.O.I.F., lettera C), paragrafo V.

Il fatto che al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l'applicazione di una sanzione dimostra chiaramente come a tale adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue le richieste della Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ai Sig.ri Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Cosenza Calcio 1914 Srl.

(283) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARNEVALE (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (all'epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) GIUSEPPE CITRIGNO (all'epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 4329/456 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Giuseppe Carnevale, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Francesco Iannucci, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Giuseppe Citrigno, all'epoca dei fatti qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe: della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti

dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Cosenza Calcio 1914 Srl.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva che il deferimento è fondato e che pertanto va accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo ai Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno, oltre che alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl, risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti.

Difatti, nei termini previsti dalla normativa federale, la Società Cosenza Calcio 1914 Srl non ha documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, così come prescritto dall'art. 85 delle N.O.I.F., lettera C), paragrafo IV.

Il fatto che al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l'applicazione di una sanzione dimostra chiaramente come a tale adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue le richieste della Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ai Sig.ri Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Cosenza Calcio 1914 Srl.

(275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) ANTONIO PUPINO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) MARIA PIA LACATENA (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 4307/446pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Vittorio Galigani, Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl, Antonio Pupino, Vice Presidente e Legale Rappresentante della

Società FB Brindisi 1912 Srl, Maria Pia Lacatena, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl, e la Società FB Brindisi 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Vittorio Galigani, Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena:

della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società FB Brindisi 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna il Signor Vittorio Galigani, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Vittorio Galigani, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Vittorio Galigani, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) al Signor Vittorio Galigani.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per i Signori Antonio Pupino, Maria Pia Lacatena e la Società FB Brindisi 1912 Srl.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena, oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FB Brindisi 1912 Srl.

I difensori hanno chiesto il proscioglimento per i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena, eccependo al riguardo che la documentazione inviata dalla Società in Lega in data 13.8.2010 consente di rilevare che la rappresentanza legale spettava in via esclusiva al Presidente Vittorio Galigani.

Motivi della decisione

Come emerge dalla documentazione in atti la responsabilità del Presidente Galigani, peraltro riconosciuta in sede di patteggiamento, produce la condanna della Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.

Per quanto attiene invece ai dirigenti Pupino e Lacatena, in effetti, la documentazione prodotta in giudizio consente di accertare che agli stessi non competeva la rappresentanza legale della Società. Ne deriva che gli stessi devono essere prosciolti da ogni imputazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga alla Società FB Brindisi 1912 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontare nella corrente stagione; proscioglie da ogni imputazione i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena.

(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 4308/449pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Con provvedimento del 3.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Francesco Rispoli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio Srl, e la Società Salernitana Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Francesco Rispoli:

della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Rispoli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Francesco Rispoli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a mesi 1 (uno)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) al Signor Francesco Rispoli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Salernitana 1919 Calcio Spa.

Per la Società il difensore si è riportati alle memorie depositate correttamente nei termini.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al legale rappresentante della Società risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

Della violazione ascritta al legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, anche la Società.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO BAVA (Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N° 4253/454pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale del 3.1.2011, nei confronti dei Signori Francesco Ferraris, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl, Massimo Bava, Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante

della Società FC Canavese Srl e la Società FC Canavese Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Francesco Ferraris, Massimo Bava:

della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società FC Canavese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti; letta la memoria del 2.2.2011, depositata in giudizio nell'interesse della Società deferita, con la quale è rappresentato che il pagamento degli emolumenti nel mese di settembre 2010 sarebbe stato effettuato tempestivamente e che, solo per un "*disguido tecnico fra banche*" il bonifico sarebbe stato accreditato con qualche giorno di ritardo; osserva quanto segue.

All'inizio della riunione odierna i Signori Francesco Ferraris e Massimo Bava, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Francesco Ferraris e Massimo Bava, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per il Signor Francesco Ferraris sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per il Signor Massimo Bava sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 25 (venticinque)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) al Signor Francesco Ferraris e di giorni 25 (venticinque) al Sig. Massimo Bava.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la Società FC Canavese Srl.

Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Canavese Srl.

Il difensore della Società, invece,

1) ha insistito nel rappresentare che la Banca aveva ricevuto le provviste necessarie per potere effettuare i pagamenti dovuti nel termine prescritto e che solo per problemi di valuta aveva provveduto al bonifico con qualche giorno di ritardo, circostanza che dovrebbe essere presa in considerazione al fine del decidere;

2) ha rilevato che, essendo stato applicato, in accordo con la Procura Federale, per i dirigenti in sede di patteggiamento l'art. 24, comma 1, C.G.S., tale norma andrebbe utilizzata anche per la Società.

La Commissione,

rilevato che, per costante indirizzo della Corte di Giustizia Federale, i termini fissati in materia dalla normativa vigente sono perentori e dunque la loro violazione produce necessariamente l'irrogazione delle sanzioni stabilite;

ritenuto che è compito dei tesserati di prevenire eventuali cause non prevedibili e/o di forza maggiore non sussistendo la possibilità di poter prendere in considerazione dette cause;

considerato che i rapporti tra cliente e banca in ordine ai tempi e alle modalità di accredito somme non possono avere rilevanza nella fattispecie in esame;

ritenuto che l'art. 24, comma 2, C.G.S., prevede che la riduzione prevista dal comma 1 “può” essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, assegnando dunque a questa Commissione una facoltà che la particolare fattispecie sconsiglia di applicare in considerazione del fatto che il tardivo pagamento va ascritto in via esclusiva a una responsabilità della Società che ben sapeva che le somme accreditate in Banca per bonifico non sono mai immediatamente utilizzabili;

valutato che dagli atti del giudizio risulta che il pagamento degli emolumenti del mese di settembre 2010 è intervenuto in data successiva al termine previsto;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società FC Canavese Srl.

(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl • (N°. 4275/447pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

La Commissione, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno in danno dei Sig.ri Maglione Giuseppe

e Moretti Pietro, nonché della penalizzazione di 1 (uno) punto da scontarsi nell'attuale stagione sportiva per la Società AS Melfi Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Giuseppe Maglione, Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, Pietro Moretti, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, e la Società AS Melfi Srl, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Giuseppe Maglione e Pietro Moretti:

della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società AS Melfi Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti.

Le circostanze addebitate ai Rappresentanti Legali risultano provate dalla documentazione in atti, da cui scaturisce incontrovertibilmente che non è stata documentata, nei termini normativamente fissati, l'attestazione richiesta dalla vigente normativa. Le brevi deduzioni a difesa inviate dalla Società, per quanto comprensibili sul piano delle motivazioni, non risultano giuridicamente apprezzabili, stante la palese ammissione delle responsabilità della Società in ordine agli inadempimenti contestati.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ai Signori Maglione Giuseppe e Moretti Pietro; commina altresì la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società AS Melfi Srl.

(269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 4254/448pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

Con provvedimento del 3.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Maurizio Zampetti, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Foligno Calcio Srl e la Società Foligno Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Maurizio Zampetti:

della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e

dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Foligno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Maurizio Zampetti, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) al Signor Maurizio Zampetti.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società Foligno Calcio Srl.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Foligno Calcio Srl.

Per la Società il Difensore si è rimesso alle valutazioni della Commissione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Legale Rappresentante della Società risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, anche la Società.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 8 febbraio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete